

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3862

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LUSETTI, BANTI, CARBONELLA, CARRA, COLASIO, GENTILONI, SILVERI, LETTIERI, MERLO, MILANA, MOSELLA, PASETTO, TUCCILLO

Disposizioni per la diffusione di tecnologie informatiche finalizzate a favorire l'inserimento dei disabili nei luoghi di lavoro

Presentata il 4 aprile 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è a tutti noto, il 2003 è stato dichiarato l'Anno europeo dei disabili. Un anno particolare, quindi, nel quale hanno già fatto la loro comparsa diverse iniziative legislative. Tali progetti di legge, il cui spirito di proposta va sinceramente apprezzato, indipendentemente dall'appartenenza politica dei proponenti, mirano in larga parte a fornire parità di accesso alle informazioni mediante l'utilizzo di idonee tecnologie informatiche. Tuttavia, spesso, concetti come la parità di accesso, il diritto all'informazione o il divieto di discriminazione possono essere realizzati soprattutto attraverso il pieno inserimento nella società delle persone disabili.

Ci riferiamo in particolare a quelle disabilità fisiche che spesso, anche a causa dell'inefficienza e dell'ingiustizia della nostra burocrazia, relegano di fatto ai margini se non escludono del tutto, alcuni

nostri cittadini dal mondo del lavoro e quindi dalla nostra società.

L'inserimento nell'attività produttiva resta quindi l'elemento centrale nella società moderna e che può aiutare in maniera decisiva a oltrepassare le diversità e ad avvicinare i cittadini. In tale senso, è indubbio che la tecnologia possa dare uno straordinario contributo affinché i soggetti disabili possano in concreto sentirsi uguali agli altri, non solo sotto l'aspetto dei diritti, ma anche sotto quello della partecipazione attiva alla crescita del nostro Paese. Il mondo del lavoro ha infatti un ruolo fondamentale per l'inclusione dei disabili nella nostra società e quindi occorre che lo Stato si faccia carico di incentivare le imprese ad assumere. Assumere, non soltanto attraverso il collocamento obbligatorio, ma anche in via volontaria e non solo per le qualifiche più operative, ma anche per quelle che richie-

dono un contributo intellettuale e di conoscenza più elevato.

La presente proposta di legge si muove appunto in tale direzione individuando pochi strumenti, peraltro già esistenti, di incentivazione all'assunzione di disabili nell'attività lavorativa.

L'articolo 1 della proposta di legge intende destinare una quota-parte dell'8 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) all'incentivazione di progetti di ricerca nel settore dell'innovazione tecnologica (IT) finalizzati appunto ad agevolare l'introduzione dei disabili nel mondo del lavoro. I fondi allocati su base regionale saranno ripartiti sotto la diretta valutazione del Ministro per l'innovazione e le tecnologie e di un apposito Comitato tecnico di valutazione istituito dall'articolo 2 della proposta di legge.

L'articolo 3 reca la necessaria modifica della legge istitutiva del versamento dell'8 per mille dell'IRPEF.

L'articolo 4 modifica l'articolo 10 della legge n. 68 del 1999 ed estende alle imprese il benefico di un'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto ridotta, su tutta l'attrezzatura di carattere tecnologico o informatico di cui la persona disabile necessita al fine di poter svolgere l'attività lavorativa in condizione di parità con i soggetti normodotati.

L'articolo 5 definisce l'importante principio dell'accessibilità, al quale tutta la pubblica amministrazione, sia centrale che locale, deve attenersi. Per accessibilità si intende il dovere della nostra burocrazia di prevedere la concreta possibilità per i disabili di poter accedere, mediante la tecnologia informatica, ai servizi pubblici.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Fondo nazionale per la diffusione delle tecnologie informatiche compensative).

1. Al fine di favorire l'introduzione e la diffusione di tecnologie informatiche compensative che permettano alle persone disabili di ottenere pari opportunità nell'espletamento dell'attività lavorativa, è istituito il Fondo nazionale per la diffusione delle tecnologie informatiche compensative, di seguito denominato « Fondo », presso il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Scopo del Fondo è di finanziare progetti di ricerca finalizzati all'introduzione dell'innovazione tecnologica indirizzata ad agevolare l'attività lavorativa delle persone disabili mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche.

3. Il Fondo, pari al 10 per cento della quota dell'8 per mille del gettito, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), attribuita allo Stato, è ripartito per un terzo in parti uguali alle regioni e per i restanti due terzi in proporzione alle rispettive entrate regionali.

4. Il Fondo può essere integrato da atti di liberalità di imprese private e di fondazioni. Tali donazioni sono deducibili ai sensi di quanto previsto dalla lettera *c-nonies*) del comma 2 dell'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dall'articolo 38 della legge 21 novembre 2000, n. 342, recante deducibilità degli oneri di utilità sociale.

5. Al finanziamento a carico del Fondo sono ammessi in tutto o in parte i progetti di ricerca sia di enti pubblici che di soggetti privati. Eventuali residui della

quota parte possono essere accantonati per incrementare la dotazione del Fondo stesso o destinati alla successiva copertura dei progetti finanziati solo parzialmente.

ART. 2.

(Comitato tecnico di valutazione).

1. Al fine di valutare i progetti di ricerca idonei all'ottenimento del finanziamento è istituita presso il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri un Comitato tecnico di valutazione, di seguito denominato « Comitato ».

2. La nomina dei componenti del Comitato e della segreteria tecnica è disposta con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, con il quale ne sono anche stabiliti l'organizzazione e il funzionamento. Del Comitato fanno parte di diritto un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e un rappresentante delle associazioni dei disabili maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie presiede il Comitato.

3. I componenti del Comitato partecipano allo stesso a titolo gratuito, salvo il rimborso di eventuali spese di viaggio.

ART. 3.

(Modifica all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222).

1. All'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo le parole: « conservazione di beni culturali » sono inserite le seguenti: « sviluppo e diffusione delle tecnologie informatiche in favore dei disabili ».

ART. 4.

*(Modifica all'articolo 10 della legge
12 marzo 1999, n. 68).*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della legge 12 marzo 1999, n. 68, è inserito il seguente:

«*2-bis.* Il datore di lavoro mette a disposizione del lavoratore disabile la strumentazione *hardware* e *software* adeguata alla specifica disabilità e in relazione alle mansioni svolte. All'acquisto della strumentazione si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 ».

ART. 5.

(Requisito di accessibilità).

1. Le amministrazioni dello stato, centrali e locali, si attengono al requisito dell'accessibilità, come definito ai sensi del comma 2, per i soggetti disabili nello sviluppo, nell'acquisto, nella manutenzione e nell'uso della tecnologia informatica.

2. Per requisito di accessibilità della tecnologia informatica si intende il diritto per i dipendenti disabili, impiegati nella pubblica amministrazione, centrale e locale, di avere parità di accesso, rispetto ai dipendenti normodotati, nell'utilizzo delle tecnologie informatiche.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,26

Stampato su carta riciclata ecologica



14PDL0044550